



# COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Provincia di Torino

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI

Approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n° 73.. in  
data... 30.11.2006

*[Signature]*  
IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
Tropani Pierfranco

*[Signature]*  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Biondo Dott. Antonino

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione in uso di locali Comunali.

### **Art. 2 - Competenze**

1. Compete alla Giunta Comunale:

a) approvare:

- l'elenco dei locali assegnabili in concessione.
- le tariffe per l'uso dei locali.

b) disciplinare:

- le modalità di pagamento delle tariffe e delle spese a carico del concessionario.
- le condizioni per la costituzione del deposito cauzionale.

2. Compete al Responsabile dell'Area Segreteria ed Affari Generali il rilascio delle concessioni dei locali, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

### **Art. 3 - Locali assegnabili**

1. I locali assegnabili sono i locali di proprietà o in uso del Comune individuati nell'elenco approvato dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale forma ed aggiorna annualmente l'elenco dei locali da concedere in uso, sentito il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio.
3. L'elenco riporterà per ciascun locale l'ubicazione e le eventuali destinazioni specifiche che l'Amministrazione riterrà di privilegiare.

### **Art. 4 - Tipi di concessione**

1. Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato.
2. Le concessioni dei locali possono essere di breve periodo, ricorrenti o continuative.
3. Sono di breve periodo le concessioni che non superano i tre giorni consecutivi e consentono di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie, culturali, sociali, politiche, sportive, ricreative o di tempo libero.
4. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti, anche non consecutivi, e per un periodo determinato, di norma, non superiore a tre mesi, salvo proroghe. Esse non possono riguardare un utilizzo dei locali per finalità politiche e/o partitiche.
5. Sono continuative le concessioni che consentono lo svolgimento, in via continuativa, di attività sociali, assistenziali o di altro tipo ad esclusione di quelle con

finalità politiche o partitiche per un periodo di tempo non superiore ad un anno. Tali concessioni devono essere richieste all'inizio di ciascun anno, al fine della formazione di un calendario che preveda comunque almeno sette giorni liberi al mese.

#### **Art. 5 - Destinazione d'uso dei locali**

1. I locali, in via prioritaria, sono utilizzati per ospitare manifestazioni e attività di carattere istituzionale, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

2. I locali, non utilizzati per le attività e manifestazioni di cui al precedente comma 1, sono concessi per iniziative, senza fine di lucro, di tipo culturale, ambientale, sociale, educativo, sportivo e di volontariato, finalizzate a produrre sviluppo della creatività e socialità, e a promuovere la più ampia partecipazione della popolazione alle iniziative stesse.

3. E' escluso l'utilizzo per lo svolgimento di feste private o di attività di ristorazione.

4. Taluni locali, individuati dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art. 3, possono essere concessi per lo svolgimento di attività culturali, aperti al pubblico, che prevedano il pagamento, da parte dei partecipanti all'attività, di un compenso direttamente al concessionario dei locali.

#### **Art. 6 Soggetti ammessi**

1. I locali di cui al presente regolamento possono essere concessi:

a) ad Associazioni, Enti e soggetti, senza fine di lucro, facenti parte della Consulta delle Associazioni, istituita con atto della Giunta Comunale n. 23 del 18.01.1993, esecutiva ai sensi di legge.

b) a soggetti pubblici e privati non facenti parte della Consulta delle Associazioni di cui al precedente punto a).

c) a Gruppi consiliari e partiti politici presenti sul territorio con una sezione o rappresentanza.

#### **Art. 7 - Utilizzo di locali durante le tornate elettorali.**

1. La concessione di locali per lo svolgimento, durante le tornate elettorali, di manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati presenti sul territorio con una sezione o rappresentanza, è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di propaganda elettorale.
2. La Giunta Comunale dovrà individuare un locale specificatamente destinato alle manifestazioni elettorali.

### **Art. 8 Presentazione della domanda**

1. I soggetti di cui al precedente art. 6 possono presentare domanda di concessione in ogni momento dell'anno, salvo che non sia richiesto un uso continuativo dei locali. Nel caso di richiesta di un uso continuativo la domanda deve essere presentata all'inizio di ciascun anno.

2. La domanda deve specificare il periodo d'uso dei locali, il tipo dell'iniziativa che s'intende svolgere e il quadro settoriale in cui si colloca l'attività del soggetto richiedente.

### **Art. 9 - Istruttoria domande. Priorità.**

1. Le domande, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 1, se riguardanti il medesimo locale e periodo d'uso, saranno istruite secondo il seguente ordine di priorità dei soggetti richiedenti:

1) Associazioni, Enti e soggetti, senza fine di lucro, facenti parte della Consulta delle Associazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);

2) Soggetti pubblici e privati non facenti parte della Consulta delle Associazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a);

3) Gruppi consiliari, e partiti politici presenti sul territorio con una sezione o rappresentanza;

2. Le domande, nell'ambito di ciascun gruppo di soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del precedente comma 1, sono istruite secondo l'ordine di presentazione al protocollo generale del Comune.

3. Durante le tornate elettorali dovrà essere garantita parità di accesso a tutti i gruppi politici individuati dall'art. 6 comma 1 lett. c).

### **Art. 10 - Accoglimento o rigetto della domanda.**

1. Il Responsabile dell'Area Segreteria ed Affari Generali, verificata la rispondenza della domanda ai criteri di cui al presente regolamento, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto.
2. Il provvedimento adottato deve essere tempestivamente comunicato al soggetto richiedente l'uso dei locali, e, per quanto di competenza, al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

### **Art. 11 - Tariffe**

1. La concessione dei locali è soggetta al pagamento di una tariffa, salvo i casi d'esonero espressamente disciplinati dalla legge o dal presente regolamento. Le tariffe sono determinate in via ordinaria dalla Giunta Comunale sulla base dei costi da sostenersi per la gestione dei locali e della valutazione dell'immobile secondo il criterio reddituale - patrimoniale.

2. In attuazione dell'art. 62, commi 1 e 2 lett. a), e dell'art 64, comma 1, del vigente Statuto comunale, la tariffa annua per le Associazioni può essere determinata secondo i seguenti criteri, in analogia di quanto disposto dall'art. 1 della legge 390/86, per lo Stato o altri enti pubblici:

- a) per le concessioni alle Associazioni, senza fini di lucro, appartenenti alla Consulta delle Associazioni, la tariffa è determinata in misura non superiore alla sommatoria dei costi da sostenersi per la gestione dei locali oggetto della richiesta ed il canone annuo dei locali stessi, quantificato in misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore al 10% del canone annuo di mercato,
- b) per le concessioni alle Associazioni o enti non facenti parte della consulta delle associazioni, la tariffa è determinata in misura non superiore alla sommatoria dei costi da sostenersi per la gestione dei locali oggetto della richiesta ed il canone annuo dei locali stessi, quantificato tra un valore minimo superiore al 20% del canone annuo di mercato e l'ammontare di quest'ultimo.

3. Il provvedimento di concessione dovrà indicare la tariffa ridotta di cui al precedente comma 2, avuto riguardo ai seguenti aspetti, in relazione delle attività da svolgersi nei locali richiesti dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b):

- rilevanza dei fini istituzionali, valutata in rapporto alle esigenze ed ai problemi del Comune;

- grado di utilità sociale;

- possibilità di fruizione da parte dei cittadini dei beni affidati e loro eventuale coinvolgimento nelle attività svolte.

Il valore differenziale tra l'importo del canone di mercato e l'importo della tariffa dovuta, determinata come sopra, costituisce il vantaggio economico attribuito dal Comune alle Associazioni o Enti in relazione al corrispondente beneficio che dallo svolgimento delle attività di queste ultime il Comune consegue.

4. Nella tariffa sono comprese le spese per energia elettrica, pulizia, riscaldamento, ecc, anche differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento.

5. La tariffa sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti può essere determinata in misura oraria, giornaliera, settimanale, mensile ed annua anche mediante l'applicazione di coefficienti non proporzionali.

6. La Giunta Comunale provvede annualmente all'adeguamento della tariffa in sede di approvazione del bilancio di previsione.

#### **Art. 12 - Concessioni gratuite**

1. I locali sono concessi gratuitamente per lo svolgimento di attività istituzionali, promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale.

2. I locali sono altresì concessi gratuitamente anche per lo svolgimento di manifestazioni o attività patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

3. Ulteriori esenzioni, in ragione di particolari utilizzi, possono essere stabiliti in sede di approvazione delle tariffe.

#### **Art. 13 - Oneri e Spese a carico del concessionario.**

1. Il concessionario prima dell'utilizzo dei locali assegnati è tenuto alla verifica dell'idoneità dei locali e delle eventuali attrezzature ivi esistenti.

2. Il concessionario dovrà servirsi dei locali e delle attrezzature osservando la diligenza del buon padre di famiglia e restituirli nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti. Eventuali danni arrecati ai locali e alle attrezzature dovranno essere refusi, ai sensi di quanto disposto dal successivo art 15.

3 Il concessionario non può cedere ad altri soggetti l'uso di quanto concessogli.

4. Sono a carico del concessionario le eventuali spese:

a) di noleggio degli arredi e dell'impianto di amplificazione;

b) di guardiania.

5. Una volta cessato l'uso dei locali, il Comune per il tramite un dipendente dell'Area di Segreteria provvederà al controllo sullo stato dei locali e delle, eventuali, attrezzature concessi.

#### **Art. 14 - Deposito cauzionale**

1. In relazione alle caratteristiche e alla durata della concessione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale il cui importo non potrà essere superiore all'ammontare della tariffa dovuta.

#### **Art. 15 - Risarcimento danni**

1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento dei danni arrecati ai locali, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza si procede all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà del Comune di denuncia all'autorità competente.

2. E' a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità per il Comune il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune di San Maurizio C.se, occorsi a causa o in occasione della concessione.

#### **Art. 16 - Sospensione e revoca delle concessioni**

1. Le concessioni possono essere sospese o revocate, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività da svolgersi dal Comune o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali .

#### **Art. 17 - Abrogazioni**

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari del Comune incompatibili con il presente regolamento.

#### **Art. 18 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore, dopo divenuta esecutiva la deliberazione, che l'approva, e l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi da tale esecutività.